

**Allegato alla
Determinazione Dirigenziale
n. 490 del 28.11.2016 R.G. n. 490**



**COMUNE DI FERMO
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI**

CAPITOLATO D'ONERI

**CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI
VIOLENZA**

INDICE

PREMESSA

Sezione I - Elementi Generali

ART . 1 OGGETTO

ART. 2 DURATA

ART. 3 FINALITA'

ART. 4 DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E RIFERIMENTI NORMATIVI

ART . 5 DESTINATARI

ART . 6 PRESTAZIONI E SEDI

ART. 7 VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA

ART. 8 TERMINE DELLA CONCESSIONE

ART. 9 CORRISPETTIVO

ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE

Sezione II - Oneri inerenti il contratto

ART. 13 GARANZIE DEFINITIVE E POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 14 SPESE, IMPOSTE e TASSE

Sezione III - Diritti e facoltà del Gestore

ART. 15 DIRITTI DEL GESTORE

PARTE II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Sezione I -Indicazioni generali

ART. 16 MODALITA' DI ACCESSO ALLA STRUTTURA E IMPORTI RETTE

ART. 17 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: ATTIVITA' - REQUISITI – OBBLIGHI

ART. 18 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 19 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 21 ATTREZZATURE E ARREDI

Sezione III - Obblighi a carico del concessionario

ART. 22 OBBLIGHI GENERALI DEL GESTORE

ART. 23 SICUREZZA IGIENICO SANITARIA

ART. 24 PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

ART. 25 MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 26 UTENZE

PARTE III – DIRITTI E DOVERI DEL COMUNE – CONTROLLI

ART. 27 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART. 28 CONTROLLI E VIGILANZA DEL COMUNE

ART. 29 CONTESTAZIONI DI INADEMPIENZE – PENALI

ART. 30 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 31 AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 32 AGGIORNAMENTO

ART. 33 VOLONTARIATO

PARTE IV - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

ART. 34 CESSAZIONE E REVOCA D'UFFICIO

ART. 35 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

ART. 36 MODIFICA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

PARTE V – NORME FINALI

ART. 37 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSA

Con Decreto n. 6/PAO del 03/05/2016 la Regione Marche, in attuazione di quanto previsto dal DPCM e dalla D.G.R. 1407/2014, ha disposto l'approvazione ed il finanziamento del progetto presentato dal Comune di Fermo, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 19, in accordo con tutti gli Ambiti Territoriali Sociali del territorio provinciale fermano e ascolano, riguardante il sostegno per un periodo di un anno (dodici mesi) di una nuova Casa Rifugio per donne vittime di violenza nel territorio collinare fermano e ascolano.

Il progetto dell'ATS XIX denominato "La Casa dei Fiori di Mandorlo" prevede la creazione di uno spazio interamente dedicato alla donna che necessita di avviare un percorso di "ristrutturazione della personalità" e di essere supportata nel raggiungimento della propria autonomia. È un'opportunità per ritrovare serenità dopo un periodo difficile, è un luogo dove ricevere un adeguato sostegno emotivo e psicologico e soprattutto rappresenta una soluzione abitativa concreta per le donne che vivono situazioni di temporaneo disagio e difficoltà a causa di violenza. All'interno della Casa Rifugio si cerca così di ricreare un clima emotivo sereno, dove i ritmi ed i tempi sono scanditi dagli impegni quotidiani e dalla cura della stessa casa.

La Casa Rifugio è una struttura residenziale a carattere comunitario autorizzata ex L.R. 20/2002 nella quale possono trovare accoglienza donne sole o con minori, italiane comunitarie e non, che sono vittime di violenza fisica e/o psicologica.

Rappresenta una soluzione abitativa temporanea che prevede il supporto di un adeguato sostegno professionale di tipo psico-sociale, orientato a definire un progetto che mira alla promozione di un nuovo percorso di inclusione sociale.

Il progetto sarà realizzato nel territorio della Provincia di Fermo e vede coinvolti i seguenti soggetti:

- ATS XIX di Fermo, Capofila del Progetto;
- ATS XX di Porto Sant'Elpidio;
- ATS XXI di San Benedetto del Tronto;
- ATS XXII di Ascoli Piceno;
- ATS XXIV di Comunanza;
- Provincia di Fermo – Centro per l'Impiego;
- Asur Area Vasta 4 – Fermo;
- Associazioni del territorio.

Sezione I -Elementi Generali

ART. 1

OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina modalità, condizioni e termini della gestione in concessione del servizio di gestione della Casa Rifugio "La Casa dei Fiori di Mandorlo", struttura di accoglienza per donne sole o con minori vittime di violenza, nel rispetto degli standard e dei requisiti previsti dalla legge della Regione Marche n. 32 del 11/11/2008 "*Interventi contro la violenza sulle donne*".

Trattasi di Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164e seguenti del Codice dei Contratti ex D.lgs. 50/2016.

La Casa Rifugio avrà sede presso una struttura di proprietà di un Comune compreso nel territorio provinciale di Fermo.

Gli oneri relativi al pagamento del canone di locazione, delle utenze, e degli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.

L'indirizzo della Casa Rifugio deve essere protetto e segreto.

Tutte le attività richieste dal presente capitolato dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

E' vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nel presente capitolato.

ART. 2 DURATA

La durata della concessione è pari ad 1 anno a decorrere dalla stipula del contratto.

Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.

E' prevista la facoltà di rinnovo della concessione - al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità nel rapporto tra operatore ed utenti - per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, (fatta salva la revisione dei prezzi) se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente subordinato alla verifica di:

- il mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dello stesso;
- il mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- il mantenimento dell'attuale organizzazione funzionale del servizio;
- adeguata copertura economica attraverso l'accertamento per l'annualità successiva delle risorse dedicate;
- la regolare esecuzione del servizio svolto da parte della Ditta aggiudicataria.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune.

L'aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio ovvero alla strutturazione di un nuovo modello gestionale del servizio.

ART. 3 FINALITA'

Il servizio di gestione della Casa Rifugio persegue le seguenti finalità:

- Dotare il territorio delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, e della Regione Marche, di una struttura per l'ospitalità e l'assistenza di donne sole o con minori, italiane comunitarie e non, che sono vittime di violenza fisica e/o psicologica;
- Garantire un tempo e un luogo di accoglienza e ospitalità per la progettualità e il sostegno di nuclei monoparentali, composti da donne sole e o con figli/e minori, in uscita da situazioni di violenza;
- Supportare i percorsi individuali attraverso un'articolazione di consulenze garantite da un'apposita equipe di esperte che accompagnano alla definizione e concretizzazione del nuovo progetto di vita, strutturando interventi volti a definire percorsi di autonomia per l'inserimento sociale e lavorativo delle donne ospiti;
- Sostenere la donna nella realizzazione del suo progetto di vita (formazione, ricerca del lavoro, ecc.);
- Creare, all'interno della casa, un clima di tipo familiare e di sostegno reciproco tra le donne ospiti;
- Sostenere e promuovere i diritti delle donne e il loro empowerment;
- Promuovere la diffusione di una cultura innovativa fondata sul riconoscimento e sulla denuncia della violenza di genere, nonché sulla sua prevenzione.
- Svolgere attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.

ART. 4 DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la gestione della Casa Rifugio si rende necessaria la richiesta di modifica della tipologia di utilizzo; la struttura è infatti al momento autorizzata ai sensi della L.R. 20/2002 come "Comunità per minori" con provvedimento del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura n. 1 del 28/11/2007.

La struttura è comunque in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi minimi previsti dalla L.R. 20/2002 indicati dettagliatamente nell'Allegato A) del R.R. n.3/2006.

Ai sensi dell'art.1 comma 2 del DPCM 24.07.2014 *“Per Casa rifugio si intendono le strutture residenziali che offrono ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Tali strutture, alle quali è garantito l'anonimato, sono gestite con il supporto di personale stabile e sono promosse da: a) Enti locali, in forma singola o associata; b) Associazione e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa, on in forma consorziata.”*

Vista la L.R. 21/2016 e relativa nota in merito alla norma transitoria (prot. Regione Marche n. 0813069 del 16/11/2016), il concessionario dovrà, tra l'altro, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- operare nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza ed avere personale di cui L. R. 20/2002, Allegato A) del R.R. n. 3/2006, Scheda P – T3;
- aver maturato esperienze specifiche in materia di violenza contro le donne di cui L. R. 20/2002, Allegato A) del R.R. n. 3/2006, Scheda P – T3;
- avere tra le finalità dello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quello indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare, al momento della presentazione della candidatura, una continuativa e comprovata esperienza almeno quinquennale di cui L. R. 20/2002, Allegato A) del R.R. n. 3/2006, Scheda P – T3;

ART . 5

DESTINATARI

Destinatari della struttura sono le donne sole o con minori, italiane, comunitarie e non, che sono vittime di violenza fisica e/o psicologica.

La struttura offrirà ospitalità a persone non solo provenienti dalle Province di Ascoli Piceno e Fermo ma svolgerà anche funzioni di Casa di Emergenza, *“qualora si rendesse necessario in caso di temporanea indisponibilità di quella ubicata nel territorio pesarese perché pienamente occupata, individuata quale “progetto di rilievo e interesse regionale” dalla DGR 1407 del 22/12/2014 (Allegato A punto 4.2 – azione 3).*

Criteria di non idoneità per l'accesso alla struttura sono:

- ✓ donne tossicodipendenti;
- ✓ donne sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà da scontare a domicilio;
- ✓ donne con gravi e conclamate patologie psichiatriche;
- ✓ potenziale incompatibilità con il gruppo di ospiti presenti.

ART . 6

PRESTAZIONI E SEDI

Le prestazioni del servizio di gestione della Casa Rifugio *“Casa dei Fiori di Mandorlo”* consisteranno nell'offerta di un **alloggio gratuito temporaneo e protezione in un appartamento ad indirizzo segreto a donne, anche con minori**, che vivono o sono minacciate di maltrattamento fisico, psichico, economico o di violenza sessuale, e necessitano quindi dell'allontanamento dal proprio domicilio.

Nella Casa Rifugio la donna può vivere una situazione di protezione e sicurezza che le permetta di elaborare i traumi vissuti e di acquisire autonomia nella gestione della propria vita quotidiana ed eventualmente dei figli.

La donna, al momento dell'ingresso è tenuta alla sottoscrizione di un contratto con cui si impegna a rispettare il regolamento della casa rifugio, che stabilisce le modalità di utilizzo della casa, le regole di ammissione e di convivenza delle donne. In caso di gravi inadempienze l'equipe della Casa può decidere l'allontanamento della donna dalla struttura.

La permanenza in struttura della donna e degli eventuali minori viene stimata in un periodo di *6 mesi* prorogabile se necessario.

La struttura può ospitare fino a 4 nuclei familiari, fino ad un massimo di 10 persone.

Di norma la donna potrà avere una stanza insieme ai figli/e o ad un'altra donna se necessario, ma l'attribuzione delle stanza della casa è competenza delle operatrici.

La vita all'interno della Casa è autogestita dalle donne che ci abitano con il sostegno delle educatrici e eventuali volontarie.

Attività di sostegno: le operatrici della Casa sostengono la donna nel quotidiano guidandola nelle azioni che le permetteranno di rimettere in campo le proprie capacità: sostegno nella ricerca del lavoro, sostegno alla genitorialità, accompagnamento nel percorso legale e nelle visite protette; sostegno psicologico per la donna e per i minori se occorre, realizzato con una psicologa consulente; sostegno scolastico nei confronti dei minori.

Collaborazione con i servizi territoriali (sia pubblici che privati): attivazione di tutte le risorse sia interne alla struttura che esterne, che possono essere coinvolte per la realizzazione del Piano Assistenziale (Servizio SIL – Servizio Inserimento Lavorativo).

Raccordo con i Servizi Sociali Comunali referenti del caso: la responsabile di struttura mantiene stretti rapporti con l'Assistente Sociale del Comune di residenza o del relativo ATS, elaborando relazioni periodiche di aggiornamento e di verifiche rispetto all'andamento del Piano Assistenziale. **E' richiesto inoltre un costante il raccordo con il Centro Antiviolenza del territorio provinciale di Fermo.**

Laddove il dovesse reperire risorse, beni o utilità presso ditte, enti profit, sponsor, specificamente rivolte al servizio di gestione della Casa Rifugio, le stesse potranno essere utilizzate -previo accordo con l'ATS XIX - per la realizzazione di attività ulteriori, complementari o potenziative del servizio affidato.

SEDI

Il servizio viene svolto presso la Casa Rifugio ubicata nel territorio provinciale di Fermo il cui indirizzo rimane segreto e verrà comunicato agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, e consentire il sopralluogo della struttura.

Il concessionario dovrà stipulare apposito contratto di locazione con il Comune proprietario dell'immobile destinato ad ospitare la Casa Rifugio. Sono quindi a carico del concessionario sia il pagamento del canone di locazione, sia le utenze, oltre alle spese per gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 7

VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA

La consegna della struttura avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario. Nel verbale verrà descritta la consistenza della struttura, dell'arredamento, delle dotazioni, e delle attrezzature esistenti e lo stato di conservazione dei locali

Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni all'impianto, di qualunque natura ed entità, che dovessero intervenire durante l'affidamento.

Tutte le modifiche tese al miglioramento o potenziamento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate con gli Uffici comunali competenti.

Art. 8

TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione o comunque cessazione del rapporto il Concessionario dovrà restituire l'immobile, gli arredi ed le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione perfettamente funzionanti senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni come neppure a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di consistenza aggiornati annualmente, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione.

Il Comune proprietario della struttura, in caso di mancato rilascio dell'immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall'ordinamento per ritornare nella detenzione e possesso dell'immobile, rinunciando fin d'ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell'immobile le proprie ragioni avanti l'Autorità competente in base al presente capitolato.

ART. 9 CORRISPETTIVO

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di:

- riscuotere ed incamerare le rette a carico dei Comuni di residenza degli utenti ospiti della Casa Rifugio secondo le tariffe riportate all'art. 16 con un importo stimato, considerando la capienza massima di 10 unità, pari ad euro **135.050,00**;
- percepire annualmente un contributo dal Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, non soggetto a rivalutazione monetaria, pari a complessivi euro **47.209,11** che sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, in 2 rate, di cui 1 anticipata, successivamente alla stipula del contratto di concessione, e 1 rata posticipata (al 31/08/2017).

Con tali corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine alla concessione in parola, ivi compresi gli oneri finanziari necessari per il pagamento del canone di locazione, delle utenze, e delle spese per la manutenzione ordinaria a totale carico dello stesso concessionario, senza alcun diritto a nuovo o maggiori compensi, essendo pienamente soddisfatto dal pagamento del contributo e dallo sfruttamento economico della gestione del servizio di Casa Rifugio, nei limiti specificati dal presente Capitolato di Gestione.

Si intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi.

Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.

Il Concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per consentire all'Amministrazione comunale di verificare, come previsto dal richiamato art. 3, che nei contratti sottoscritti dal Concessionario con i soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune copia dei medesimi contratti.

Art. 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.

In caso di arbitrario abbandono dell'impianto, ingiustificata sospensione dell'attività, anche parziale, o immotivata chiusura dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, il Comune avrà diritto ad una penale pari a euro 1.000,00 per ogni giorno di irregolarità.

Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di sub-concessione, a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario non potrà affidare a terzi o subappaltare i servizi connessi alle attività oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Sezione II -Oneri inerenti il contratto

Art. 13

GARANZIE DEFINITIVE E POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "Garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del suddetto Decreto, pari al 10% dell'importo contrattuale, o maggiore percentuale prevista dallo stesso articolo 103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il Concessionario risponde direttamente, liberando il Comune di Fermo di ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti che potessero derivare alla struttura e a cose o persone dalla gestione e conduzione della Casa Rifugio, dai lavori di manutenzione ordinaria a proprio carico nonché dai lavori di investimento eventualmente offerti in gara, dall'utilizzo degli immobili e dalla concessione in genere per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Solo a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, il Concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà del Comune concedente, sia di proprietà del Comune proprietario della struttura, che di terzi) e a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.

La sorveglianza o controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione – contratto.

Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempimenti del Concessionario nei confronti di dipendenti, delle imprese che eseguono lavori e di terzi che nel corso della gestione possono essere incaricati dal Concessionario a svolgere servizi, pulizia, vigilanza.

Il Concessionario, per tutto il periodo della concessione, è tenuto a contrarre con compagnie assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative necessarie a garantire quanto sopra specificato.

A tale scopo, il Concessionario dovrà stipulare idonea polizza RCT/RCO con massimali di € 2.500.000,00 rispettivamente per sinistri, persone e cose. La copertura assicurativa riguarda tutte le attività a carico del Concessionario previste nel presente Capitolato e tutti i tipi di manifestazioni che si potranno organizzare nell'impianto in oggetto, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Fermo.

La copertura del rischio è estesa a tutti coloro che si trovano all'interno delle strutture ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto del Concessionario.

Detta polizza, da prodursi in sede di stipula della convenzione di affidamento, deve garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese): di tutti i danni dei quali il Concessionario è tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per legge, e dei danni involontariamente arrecati; di tutti i danni per lesioni personali o danneggiamenti a cose o animali; di tutti i danni collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei servizi prestati; di tutti i danni attribuibili a responsabilità del Concessionario nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico.

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Le polizze stipulate e le quietanze dei pagamenti effettuati devono essere regolarmente e costantemente prodotte al Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX. La mancata consegna della documentazione relativa alle polizze assicurative contratte ha come conseguenze l'impossibilità di stipulare il contratto.

Le assicurazioni devono coprire qualsiasi pretesa di terzi in qualunque modo connessa o relativa alla gestione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso che rimangono a carico del Concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione.

Art. 14

SPESE, IMPOSTE e TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni – integrazioni nel corso della sua esecuzione sono a carico del Concessionario.

Sezione III -Diritti e facoltà del Gestore

Art. 15

DIRITTI DEL GESTORE

Al Gestore vengono riconosciuti:

- a – il diritto di gestione della Casa Rifugio “**La Casa dei Fiori di Mandorlo**”;
- b – il diritto di introitare le rette a carico dei Comuni di residenza degli utenti;
- c -il diritto di percepire dal Comune di Fermo, ente capofila dell’ATS XIX, il corrispettivo di cui all’art.9;

PARTE II -ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Sezione I -Indicazioni generali

Art. 16

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA E IMPORTI RETTE

L’accesso alla struttura può avvenire attraverso:

- trasferimento di chiamata del servizio accoglienza 1522 (telefono Pari Opportunità)
o Centri Antiviolenza territoriali;
- servizi sociali professionali degli Enti locali o dell’ASUR in accordo con i Centri Antiviolenza del territorio;
- Forze dell’Ordine;
- tribunale per i minorenni;
- richiesta diretta da parte dell’utente.

La permanenza in struttura della donna e degli eventuali minori viene stimata in un periodo di *6 mesi* prorogabile se necessario.

Sono a carico del Comune di residenza dell’utente ospite della struttura il pagamento di una retta da versare al concessionario, secondo le seguenti tariffe:

COMUNI REGIONE MARCHE	TOTALE COMPLESSIVO
1 donna	Euro 30 + IVA 5%
1 donna con 1 minore	Euro 60,00 + IVA 5%
1 donna con 2 minori	Euro 80,00 + IVA 5%
1 donna con 3 minori	Euro 100 + IVA 5%

Le rette comprendono:

- per la donna: spese di vitto e di alloggio, ticket per i farmaci prescritti dal SSN, per il trasporto;
- per i minori: spese di vitto e di alloggio, retta per la mensa scolastica, retta per nidi, ticket per i farmaci prescritti dal SSN, per il trasporto.

Le rette non comprendono:

- spese per beni voluttuari (sigaretti, abbigliamento, ecc.);
- ticket per visite specialistiche, farmaci non prescritti dal SSN;

Il percorso di ammissione è così articolato:

- a) La richiesta di inserimento nella Casa Rifugio viene raccolta e gestita dai Servizi Sociali del Comune di residenza in collaborazione con il Centro Anti Violenza del territorio di provenienza della donna;
- b) La Casa Rifugio, tramite la Responsabile, chiede la relazione socio ambientale ed eventuale decreto dell’ Ente che segnala il caso;

- c) La Responsabile della Casa incontra la donna, accompagnata possibilmente dall'Assistente Sociale, dall'operatrice del CAV inviante e/o da un familiare, per una prima conoscenza;
- d) La Responsabile riferisce all'equipe operativa della casa i particolari assunti nell'incontro al fine di valutare insieme se la struttura è in grado di rispondere ai bisogni della donna ed eventualmente di suo figlio;
- e) La Responsabile, solo a questo punto, decide se ammettere o meno la donna;
- f) L'Ente inviante, dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione da parte della comunità, provvede ad accompagnare la donna e a consegnare tutta la documentazione utile.

ART. 17

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: ATTIVITA' - REQUISITI – OBBLIGHI

Nella Casa Rifugio opererà un team multi professionale qualificato e formato all'accoglienza e alla riabilitazione della donna vittima di violenza, in grado anche di fornire una valutazione multidimensionale secondo un protocollo operativo condiviso con i soggetti istituzionali di riferimento e realizzare programmi integrati individualizzati, in collaborazione con la rete pubblico-privato sociale.

La Casa Rifugio si avvarrà di un'Equipe composta da molteplici figure professionali (Educatrici, Psicologo, Assistente Sociale), esclusivamente personale femminile, che opereranno sia in qualità di dipendenti che su incarico o convenzione.

L'Equipe della Casa Rifugio potrà raccordarsi, all'occorrenza, con le operatrici del Centro Antiviolenza istituito dall'ATS XIX in accordo con gli Ambiti Territoriali Sociali del territorio provinciale di Fermo.

Per la gestione della Casa Rifugio, in particolare saranno richieste le figure di:

- n. 2 educatrici part-time con funzione educativa;
- n. 1 educatrice professionale responsabile di struttura con funzioni di coordinamento;
- n. 1 psicologo a consulenza;

L'Ente gestore garantirà ed organizzerà l'aggiornamento del personale, in collaborazione con istituzioni ed enti culturali locali e nazionali.

EDUCATRICE PROFESSIONALE RESPONSABILE DI STRUTTURA CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO -(D2)

Il Coordinatore – 15 ore settimanali - è responsabile della organizzazione della struttura con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali, di adempimento degli obblighi connessi con la normativa sull'immigrazione.

EDUCATRICI -(D1)

Le operatrici in numero di almeno n. 2 unità per complessive 80 ore settimanali dovranno essere in grado di **soddisfare le funzioni educative e di accompagnamento sociale delle persone ospitate.**

PSICOLOGO - (F1);

Lo Psicologo per il sostegno psicologico dovrà essere in possesso della necessaria professionalità ed esperienza retribuita – almeno biennale – maturata nel campo del sostegno ed orientamento alle famiglie.

Per i requisiti di accesso delle figure professionali richieste si richiama quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2006, Scheda P – T3.

Fermo restando quanto indicato all'articolo relativo ai cambi di gestione rispetto al personale da assorbire, al fine di garantire la continuità del servizio in atto, l'aggiudicataria deve impiegare, nell'espletamento delle attività del servizio sopra descritto, personale avente i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica e idoneità professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- idoneità psico-attitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti;

- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

Inoltre, l'assistente dovrà essere in possesso di Patente di guida di tipo B e comunque devono essere sempre assicurate dalla Ditta aggiudicataria ogni eventuale necessità di trasporto degli assistiti che si renda necessaria.

Ferma restando la completa autonomia della Ditta aggiudicataria del servizio nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nel servizio, il personale impiegato nel servizio dovrà, in ogni caso, conoscere e parlare la lingua italiana.

Inoltre, il personale impiegato nel servizio, posto alle dirette e uniche dipendenze della Ditta aggiudicataria, dovrà in ogni caso conoscere e seguire, a norma dell'articolo 2, comma 3° del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice etico dei dipendenti pubblici".

Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, i titoli di studio, le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale assegnato al servizio deve:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, professionale, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali.
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari o amministratori di sostegno, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
- garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- oltre alle prestazioni rivolte direttamente all'utenza, partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, Ambito sociale, ASUR,) e ai percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Comunale e dall'Ambito Territoriale XIX
- osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

Il Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, sia con riferimento al rispetto degli orari di lavoro che alla qualità dell'intervento di assistenza individuando le forme più opportune di realizzazione dell'intervento stesso. L'aggiudicatario si impegna a richiamare e, se del caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a giudizio dell'Amministrazione.

Il Comune, ente capofila dell'ATS XIX, si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l'Aggiudicataria vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, quali, ad esempio:

- scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
- contegno poco corretto o non idoneo a perseguire le finalità dei servizi;
- presenza di gravi inadempienze;
- eccesso di assenze.

Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà del Comune richiedere la sostituzione di detto personale. Su richiesta del responsabile del procedimento, l'aggiudicataria provvederà quindi alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all'espletamento del servizio entro e non oltre due giorni dalla richiesta medesima.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al concessionario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione comunale ed il

personale dell'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa per essere, il presente, contratto di servizio.

ART. 18

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'orario di servizio potrà essere sia mattutino che pomeridiano e per il numero di ore settimanali indicato nel presente capitolato. Di norma l'orario è ricompreso dal Lunedì al Sabato, ma potrà essere effettuato anche nei giorni festivi previo accordo tra le parti in relazione a casi specifici. Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della Casa rifugio.

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del servizio appaltato.

La facoltà di apportare variazioni che l'Ente si riserva, è accettata senza eccezione alcuna dall'Aggiudicataria, pena l'esclusione e/o la decadenza dal servizio.

Rientrano all'interno del monte ore definito dal presente capitolato anche le riunioni periodiche e gli incontri di programmazione, monitoraggio, coordinamento degli operatori sia all'interno dell'aggiudicataria, sia con il responsabile comunale dell'esecuzione del contratto.

Le attrezzature presenti nella struttura (elettrodomestici, mobilio, ecc.) pur restando di proprietà dell'Ente proprietario della struttura e/o della Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, rimangono in uso per le esigenze quotidiane degli utenti. A tal proposito, il concessionario al momento dell'ingresso in struttura, dovrà sottoscrivere apposito verbale con l'inventario degli arredi.

L'aggiudicatario è tenuto ad un uso corretto e diligente delle attrezzature, degli arredi e degli appartamenti secondo le regole del buon padre di famiglia ed alla loro riconsegna, alla scadenza del presente contratto, in perfetto stato di funzionamento. L'Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sullo stato di manutenzione dei beni, in qualsiasi momento.

L'Aggiudicataria risponde in proprio di eventuali rotture e danneggiamenti delle attrezzature.

I costi derivanti da attivazione delle attività quali corsi, gite, partecipazione ad eventi ecc. previsti dal progetto e programmate in collaborazione con il Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, restano a carico del concessionario con eventuale quota di compartecipazione degli utenti interessati

ART. 19

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario dovrà fornire il nome del proprio Responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, il quale, oltre ad occuparsi della corretta modalità di espletamento del servizio, sarà l'interlocutore unico con il Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX per tutti gli aspetti gestionali.

Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgano relativamente all'espletamento dei servizi e deve garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Responsabile risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.

Il responsabile provvede a:

- Attivazione degli interventi entro 2 giorni dalla segnalazione o in tempi minori in casi d'urgenza;
- Gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro;
- Gestione dei rapporti con i referenti comunali dei servizi.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è anche il referente del concessionario rispetto alla stazione appaltante per la definizione di tutte le tematiche relative alla gestione del servizio, di ordine amministrativo, contabile, piani di sicurezza, formazione ecc. (solo a titolo esemplificativo: computo ore, fatturazioni, proiezioni di spesa, rendicontazione delle spese alimentari con bolle, scontrini ecc.)

Requisiti minimi posseduti dal responsabile devono essere:

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- Esperienza nel settore di almeno due anni.
- capacità e idoneità attitudinale a svolgere il compito assegnato.

- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è titolare del trattamento dei dati di cui ai precedenti punti e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Fermo Ente Capofila dell'ATS XIX.

Art. 20

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà predisporre il Regolamento per la il servizio di gestione della Casa Rifugio.

Il Regolamento dovrà essere preventivamente approvato dal Comune ed essere consegnato agli utenti ospiti della struttura al momento dell'ingresso.

Art. 21

ATTREZZATURE E ARREDI

Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati ed in dotazione, che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione. Nessuna attrezzatura consegnata dal Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Qualora il Concessionario abbia offerto in sede i gara alcune implementazioni e/o le sostituzioni di impianti, attrezzature e arredi, le stesse resteranno di proprietà del Comune di proprietà dell'immobile o del Comune di Fermo al termine della concessione, senza che il concessionario possa nulla pretendere.

Il Concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti e qualsiasi altro elemento di carattere strutturale.

Sezione III -Obblighi a carico del concessionario

Art. 22

OBBLIGHI GENERALI DEL GESTORE

La gestione complessiva della Casa Rifugio dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con il personale richiesto dal presente capitolato ed eventuali volontari. Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento della Casa Rifugio.

Art. 23

SICUREZZA IGIENICO SANITARIA

La Casa Rifugio nel suo complesso dovrà essere gestita e mantenuta osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali.

Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell'Azienda sanitaria territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.

Sono a carico del Concessionario tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza della struttura al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti la gestione della Casa Rifugio.

Art. 24

PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sezione IV -Obblighi manutentivi

Art. 25

MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico, per tutto il periodo della durata della concessione, alla manutenzione ordinaria della Casa Rifugio.

In particolare dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- provvedere interamente alla manutenzione ordinaria dell'immobile con proprie risorse, prodotti di consumo e personale;
- realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, finalizzati al miglior funzionamento della Casa Rifugio;
- provvedere interamente alla conduzione, esercizio e manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria, termoventilazione ed erogazione di acqua calda;
- provvedere interamente alla pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- provvedere interamente alla cura e manutenzione dell'impianto elettrico con verifica periodica dell'impianto di messa a terra, e degli apparecchi "salvavita";
- provvedere interamente alla cura e manutenzione dell'impianto idrico-sanitario;

Per manutenzione ordinaria si comprende tutti quegli interventi che consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente i locali della Casa Rifugio e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza la struttura. In particolare:

- Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei singoli componenti deterioratisi nel periodo di gestione comprese tutte le opere necessarie ad integrarli;
- Riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Concessionario;
- Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni di componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti deterioratisi nel periodo di gestione;
- Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese di intonaci e rivestimenti deterioratisi nel periodo di gestione;
- Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento) di infissi e serramenti interni ed esterni deterioratisi nel periodo di gestione;
- Cambio di lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi di illuminazione;

Le operazioni indicate nel presente articolo sono da intendersi elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controllo periodici minimi che il gestore deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza della struttura.

La programmazione e la periodicità degli interventi deve garantire in ogni momento la perfetta efficienza e funzionalità della struttura e delle sue attrezzature.

Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria necessari il Comune provvederà a diffidarlo all'esecuzione degli stessi assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Comune, a seconda della gravità dell'inadempienza, potrà applicare una sanzione da € 100,00 a € 500,00, nella misura che sarà determinata dal Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari del Comune di Fermo, in ragione della gravità ed entità dell'inadempienza.

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi manutentivi e di pulizia l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Sezione V- Obblighi di carattere economico

Art. 26

UTENZE

I costi delle utenze relative a Energia Elettrica, gas riscaldamento, Servizio idrico integrato (acquedotto, depurazione e fognatura) e Smaltimento rifiuti, sono a carico del Concessionario.

Con l'assunzione integrale delle utenze il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti e al pagamento di tutti gli oneri relativi ai consumi.

PARTE III – DIRITTI E DOVERI DEL COMUNE – CONTROLLI

Art. 27

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX:

- interventi di manutenzione straordinaria;
- il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 11.

Art. 28

CONTROLLI E VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune, allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione della Casa Rifugio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dal Comune, e del rispetto di quanto definito nel presente capitolato e di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Gestore dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.

Art. 29

CONTESTAZIONI DI INADEMPIENZE – PENALI

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o che il servizio non viene svolto in maniera conforme al contratto ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata o fax diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato, fissando un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza.

Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

ART. 30

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il responsabile del procedimento è anche il Responsabile dell'esecuzione del servizio che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

Il direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del servizio svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei

compiti a questo assegnati. La stazione appaltante potrà nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione, e dovrà comunicarne il nominativo all'aggiudicataria. Il delegato, nell'esecuzione di tali attività, segnalerà al responsabile del procedimento eventuali inadempienze o criticità logistiche.

ART. 31

AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, tramite il Direttore dell'esecuzione del servizio dell'Amministrazione Comunale. Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione contrattuale.

E' in facoltà della Stazione Appaltante disporre l'avvio dell'esecuzione tramite apposito verbale, del quale, su richiesta dell'esecutore, potrà essere rilasciata copia conforme all'originale.

ART. 32

AGGIORNAMENTO

Tutto il personale in servizio, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e capacità nei confronti dell'utenza, deve frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi retribuiti di formazione di almeno **n. 20 ore annue** su tematiche inerenti le problematiche attinenti lo svolgimento del servizio, sentito il parere del Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato.

L'attività di formazione (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara

Tutta la formazione effettuata dovrà essere certificata attraverso l'invio all'Amministrazione dei relativi attestati di partecipazione.

ART. 33

VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore del volontariato in campo sociale.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, per attività di supporto agli operatori impiegati nel servizio. L'impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto, gli operatori devono essere presenti durante i servizi prestati.

Il soggetto aggiudicatario del Servizio dovrà informare il Direttore dell'esecuzione del servizio dell'eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:

- La responsabilità del volontario/ tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario venga a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.
- forme e modalità di accesso a documenti riservati.

Il Direttore valuta la richiesta e autorizza l'utilizzo del suddetto personale.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.

La ditta aggiudicataria può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione.

Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l'impiego di eventuali volontari in Servizio civile Nazionale o Regionale attribuiti dall'UNSC o dalla Regione alla Ditta aggiudicataria; in tal caso i volontari in SCN o SCR debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e la Ditta è tenuta a rispettare tutte le vigenti normative in materia.

PARTE IV - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Art. 34

CESSAZIONE E REVOCA D'UFFICIO

Secondo quanto stabilito dall'art. 176 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, la concessione cessa quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4 dell'art. 176 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse i rapporti con il concessionario riguardanti i profili economico-finanziari saranno regolati con le modalità previste dall'art. 176 – comma 4 – del D.Lgs. 50/20016.

Art. 35

RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può risolvere il contratto, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;

b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;

c) per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio;

d) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;

e) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;

f) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;

g) ritardo nel pagamento del costo delle utenze di oltre 90 giorni;

h) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto del contratto;

i) violazione al divieto di cessione del contratto, salvo i casi espressamente previsti dalle norme e dal presente capitolato;

j) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di procedere, il Comune intimerà al Concessionario di adempiere, mediante raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

In caso di risoluzione non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 36

MODIFICA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

PARTE V – NORME FINALI

Art. 37

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione, l'esecuzione del contratto o connesse alla gestione che dovessero insorgere tra Comune e Gestore il foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Fermo.

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D. Lgs 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte tutt'ora applicabile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti.